

“Transizione energetica: un territorio in trasformazione”: conferenza a Lariofiere mercoledì 18 ottobre

Mercoledì 18 ottobre alle ore 9:30 presso la sede di Lariofiere a Erba si svolgerà un incontro del ciclo “Energia ed energie per il territorio lariano” dal titolo **“Transizione energetica: un territorio in trasformazione”**.

L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Como-Lecco, è dedicato ad approfondire **normativa, incentivi, best practice**, strumenti a sostegno della transizione energetica e della costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Programma dell’evento e form di iscrizione sono disponibili [cliccando qui](#).

(RP/am)

Prevenzione della crisi d’impresa: laboratori e incontri sul territorio

Unioncamere Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, con il supporto tecnico di Innexa srl, organizzano una serie di

incontri sul territorio e un ciclo di laboratori online nell'ottica di proseguire le attività di supporto alle imprese nell'accesso al credito, tenendo in considerazione fattori cruciali che si sono aggiunti alla valutazione "storica" della performance dell'impresa: la sostenibilità economica, ambientale e la capacità previsionale.

Gli incontri sul territorio Si svolgeranno in modalità ibrida, con possibilità di seguire i lavori sia presso le sedi delle Camere di Commercio sia online, e coinvolgeranno i rappresentanti delle imprese, degli ordini professionali e delle banche che, guidati da un esperto, analizzeranno gli strumenti e i percorsi che le imprese hanno a disposizione per un'efficiente gestione finanziaria ed ambientale. Avranno luogo dal mese di ottobre 2023 al mese di marzo 2024.

I laboratori online Sono rivolti a tutte le imprese ed evidenzieranno le connessioni tra sostenibilità economica, ambientale, monitoraggio finanziario ed accesso al credito. Si tratta di laboratori in cui si prevede una interazione tra gli esperti e gli imprenditori, a cui sarà dato un taglio operativo.

Tutti i laboratori si terranno tra le 11:00 e le 13:00. Si riporta a seguire il calendario:

- [17 ottobre 2023, Il budget di cassa come base per la verifica degli adeguati assetti finanziari](#)
- 14 novembre 2023, Introdurre la sostenibilità in azienda: da dove partire?
- 23 gennaio 2024, La DSCR: la pianificazione dei flussi finanziari per la stabilità dell'azienda
- 13 febbraio 2024, La valutazione dell'impresa per l'accesso al credito: sostenibilità economica e ambientale

Nel corso dei laboratori verranno inoltre illustrati due strumenti messi a disposizione gratuitamente delle imprese

lombarde dal sistema camerale:

- **Suite finanziaria**, la piattaforma di autovalutazione dello stato di salute economico-finanziario dell'impresa, utile per cogliere eventuali criticità nella struttura finanziaria delle aziende e intervenire tempestivamente per prevenire possibili tensioni finanziarie. A seguito dell'accesso alla Suite, è inoltre possibile richiedere gratuitamente un incontro individuale di un'ora per analizzare con un esperto gli output restituiti dalla piattaforma;
- **ESGpass**, il tool che aiuta le imprese a quantificare il proprio score ESG e a individuare le azioni utili per migliorare le proprie performance di sostenibilità. Anche a seguito dell'utilizzo di ESGpass è possibile richiedere gratuitamente un incontro individuale di un'ora per analizzare gli output ed avere un primo orientamento sulle opportunità di miglioramento della propria compliance ESG.

Per maggiori informazioni [cliccare qui](#)
(MP/am)

ADR: novità riguardo le condizioni per l'esenzione dalla nomina del consulente

ADR è l'acronimo inglese (**A**greement for transport of **D**angerous **g**oods by **R**oad) che si riferisce all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra nel lontano 1957 e ratificato in Italia alcuni anni dopo. La situazione normativa recente era

piuttosto confusa ed esponeva le aziende italiane ad alcuni rischi; il vuoto normativo è stato finalmente colmato dal [DM 7 agosto 2023](#) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in GU a settembre 2023, che regola e aggiorna i casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR.

L'ADR 2019 aveva esteso l'obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano **spedizioni** di merci pericolose su strada, prevedendo però per questi operatori un periodo di deroga che terminava il 31/12/2022. Le esenzioni previste dal quadro normativo previgente lasciavano spazio a dubbi interpretativi circa la figura dello "speditore", per il quale si prefigurava l'obbligo di nominare un consulente ADR a partire dal 1° gennaio 2023.

Sollecitato da diverse parti interessate, il Ministero dei Trasporti ha prodotto una interpretazione autentica dei casi di esenzione, che include gli "speditori", evitando impatti gravosi su un gran numero di imprese impegnate semplicemente in piccole spedizioni occasionali di una qualsiasi merce pericolosa o di un rifiuto pericoloso.

Con il DM citato si sono definitivamente chiarite le condizioni per le quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

I casi di esenzione comprendono:

- **trasporti in colli** per 24 operazioni massime nell'anno solare, di cui non più di 3 al mese, con tenuta del registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni (registro cartaceo o digitale, conservazione per 5 anni);
- **spedizioni occasionali o saltuarie**, massimo 50 ton

all'anno, non più di 12 operazioni delle quali non più di 2 al mese (registro cartaceo o digitale, conservazione per 5 anni);

- sono escluse anche le **aziende destinatarie** di merci in colli/rinfusa/cisterna quando il luogo di ricezione è la destinazione finale delle merci.

Si sottolinea che essere esenti dalla nomina del consulente ADR non significa essere esenti dall'applicazione delle norme ADR. Infatti, per tutti i casi esentati dalla nomina del consulente ADR, il legale rappresentante dell'impresa deve comunque **assicurare che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate**, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme; inoltre il rappresentante legale è responsabile della **costante formazione degli addetti** in tema di trasporto di merci pericolose.

Api Lecco Sondrio può supportare la valutazione dell'applicabilità delle norme e dell'esenzione della nomina. Se volete fare il punto della situazione, scrivete alla referente silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)

**Fornitura di gas naturale –
imprese “gasivore”: apertura
portale per le dichiarazioni
relative all’annualità di**

competenza 2024

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell'Arera (l'Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l'energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 46/2023/GAS <https://www.csea.it/settore-gas/circolare-n-46-2023-gas/> rende nota l'apertura del portale "gasivori" per l'annualità di competenza 2024.

L'accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 16 novembre 2023.

Decorso il suddetto termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'annualità di competenza 2024 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell'Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.

Il Portale è accessibile tramite l'applicazione web disponibile sul sito della Csea (www.csea.it) cliccando sul riquadro Gasivori o tramite il link: <https://gasivori.csea.it/Gasivori/>

Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto "Nuova registrazione".

Dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l'impresa potrà compilare la dichiarazione.

Entro il 18 dicembre 2023 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno di competenza 2024, distinte per classi di

agevolazione.

Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:

- hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2024 il biennio costituito dagli anni 2021 e 2022 (sarebbe su base triennale, ma l'annualità 2020 viene esclusa perché coincidente con il periodo Covid);
- operano nei settori di cui all'Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2022;
- al momento della presentazione della domanda adottano misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiano attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).

Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivortà (indice IVAL o IFAT) dell'azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l'anno 2024 l'Arera ha definito pari a 1,1524 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,9326 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nella determinazione dell'Arera del 29.09.2023 – DSME 2/2023).

I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:

- per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell'intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2

Caso 1

- 1,5% del VAL se $20\% \leq \text{IVAL} < 30\%$ (classe di agevolazione VAL.1)
- 0,8% del VAL se $30\% \leq \text{IVAL} < 40\%$ (classe di agevolazione VAL.2)
- 0,6% del VAL se $40\% \leq \text{IVAL} < 50\%$ (classe di agevolazione VAL.3)
- 0,5 % del VAL se $\text{IVAL} \geq 50\%$ (classe di agevolazione VAL.4)

- per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell'intensità gasivora su FAT (IFAT)

Caso 2

- Se $\text{IFAT} \geq 2\%$ si corrisponde il 20% della RE o REt
- Se $\text{IFAT} < 2\%$ si corrisponde il 100% della RE o REt.

Nel caso in cui il VAL e l'intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l'impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Per l'anno 2023 per tutte le utenze l'Arera ha posto a zero le componenti tariffarie RE o REt.

Fintanto che era valorizzato (anche nell'anno 2022 era posto a zero) l'importo complessivo di tali componenti era di circa 2 c€/Smc.

Per il prossimo anno tali componenti dovrebbero essere nuovamente contabilizzate, ma ad oggi non si ha ancora

evidenza del valore.

Come indicato dall'art. 7 del DM n. 541 del 21.12.2021 è prevista una classe di agevolazione (GNE) anche per le imprese con consumi superiori a 1 milione di Smc/anno per uso non energetico.

Nel qual caso tali imprese non sono assoggettate al pagamento delle componenti tariffarie RE e REt per i consumi superiori alla soglia di 1 milione di Smc nell'anno solare.

Il sistema telematico consente l'invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al DM 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l'invio.

Tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.

Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.

Per le dichiarazioni anno di competenza 2024 è stato fissato dall'Arera pari a:

- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall'elenco della relativa annualità di competenza.

In forza dell'art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa

effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Per le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2023), o quelle costituite negli anni precedenti al 2023 la cui attività produttiva e l'associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2023, potranno accedere al Portale come illustrato nelle "Indicazioni di carattere generale" e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link "IMPRESA COSTITUITA NEL 2023 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2023, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA' PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2024".

Le imprese neo costituite presenteranno alla Csea una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l'annualità 2023.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

[7715_N.L.36_1_1_-_Decreto_Mite_21dic21.pdf](#)

[Download](#)

[7717_N.L.36_1_2_-_Determina_Arera_29.09.2023.pdf](#)

[Download](#)

31 ottobre 2023: termine per la trasmissione del modello 770/2023

Il 31 ottobre 2023 scade il termine per presentare all'Agenzia delle Entrate il **modello 770/2023**, relativo al periodo d'imposta 2022, approvato con il provvedimento del 27 gennaio 2023 n. 25954, unitamente alle istruzioni per la compilazione, aggiornate poi il 13 luglio 2023.

Con il modello 770 i sostituti d'imposta – comprese le Amministrazioni dello Stato – comunicano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle **ritenute operate** nell'anno precedente (nel caso di specie, l'anno 2022), i relativi **versamenti** e le eventuali **compensazioni** effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti (art. 4 del DPR 322/98).

Anche per quest'anno sono presenti diverse **novità**, tra cui:

- l'indicazione degli utili delle società cooperative;
- i dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR);
- l'istituzione di nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell'anno 2022.

Per quanto concerne le modalità di presentazione, il modello 770 può essere trasmesso:

- direttamente dal sostituto d'imposta;
- tramite un **intermediario abilitato** (ad esempio, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, ecc.);
- tramite altri soggetti incaricati (per le

Amministrazioni dello Stato);

- tramite società appartenenti al gruppo.

Nel dettaglio, gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati devono:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'**impegno** (datato e sottoscritto) a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta (se il contribuente ha conferito l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l'incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale);
- rilasciare al sostituto d'imposta l'**originale della dichiarazione** e la copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione;
- **conservare** copia delle dichiarazioni trasmesse, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.

La data dell'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione dovrà essere riportata nel riquadro "**Impegno alla presentazione telematica**", presente all'interno del Frontespizio.

Sempre nel Frontespizio, all'interno del riquadro "Redazione della dichiarazione", dovranno poi essere indicati:

- i quadri che compongono la dichiarazione (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, SY);
- le ritenute operate ("Dipendente", "Autonomo", "Capitale", "Locazioni brevi", "Altre ritenute");

- la tipologia di invio, indicando il valore “1” nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un **unico flusso** contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2023, ovvero il valore “2” in caso di **invii separati**.

In caso di invio separato, si ricorda che il numero massimo dei flussi che possono essere trasmessi è **pari a 3**, i quali devono ricomprendere complessivamente le **5 tipologie** di ritenute individuate nel rispetto di precise indicazioni. In particolare:

- in presenza del flusso “Autonomo”, il flusso “Locazioni brevi” va necessariamente unito a quello “Autonomo”;
- se non sono presenti ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato, oltre che in un unico flusso, in due flussi (ad esempio il primo “Locazioni brevi” e il secondo “Dipendente”);
- il flusso “Altre ritenute” deve essere trasmesso insieme a uno dei tre flussi principali (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”).

In caso di opzione all’invio separato in più flussi, è necessaria anche la compilazione della sezione “**Gestione separata**” del Frontespizio.

Infine, si evidenzia che nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta abbia già provveduto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2023, ma intende rettificarlo o integrarlo, può presentare una nuova dichiarazione (c.d. “correttiva”), barrando la casella “**Correttiva nei termini**” presente all’interno del Frontespizio; tale ipotesi è possibile solo se non è ancora scaduto il termine di presentazione del modello 770, vale a dire entro il 31 ottobre 2023.

Scaduto il termine del 31 ottobre, il sostituto d’imposta può invece rettificare o integrare il modello 770 presentando una nuova dichiarazione – su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione –

barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

(MF/ms)

Webinar “Sicurezza sul lavoro come gestire gli impegni amministrativi”: slide

Alleghiamo le slide utilizzate durante il webinar tenutosi mercoledì 4 ottobre 2023 dal titolo “Sicurezza sul lavoro: come gestire gli impegni amministrativi”.

Per chi avesse domande a riguardo può scrivere a formazione@api.lecco.it.

(SB/am)

[7710_Slide_Webinar_4_ottobre_impegni_amministrativi_sicurezza_sul_lavoro.pdf](#)

[Download](#)

Bonus edilizi: chiarimenti in merito allo sconto in fattura e cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate il 7 settembre 2023 ha pubblicato la circolare n. 27/E con la quale ha fornito alcune precisazioni sulle novità apportate dal D.L. n. 11/2023 (cosiddetto decreto “Blocca cessioni”), con riferimento alla disciplina

riguardante lo sconto in fattura, la cessione dei crediti d'imposta e altre disposizioni su bonus edilizi.

La nuova normativa

Il decreto "Blocca cessioni" (D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modifiche dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38), ha previsto **a decorrere dal 17 febbraio 2023**, salvo le deroghe tassative disposte, che i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno fruire **esclusivamente** della **detrazione ripartita su più anni d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi**, non potendo più esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Le deroghe previste

La circolare 7 settembre 2023, n. 27/E è quindi intervenuta chiarendo l'ambito applicativo delle **ipotesi di deroga** che il decreto ha previsto, a fronte del generale divieto di opzione.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito risultano pertanto ancora possibili:

- per le **spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche**;
- per le **spese sostenute per gli interventi ammessi al superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:**
 - **presentata la Cila**, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
 - **adottata la delibera assembleare** di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d'interventi effettuati dai condomini;
 - **presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La circolare fornisce anche chiarimenti in merito all'applicazione della deroga nei casi di **varianti alla Cila** o

di interventi iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della Cila, precisando che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti:

- per le spese relative ai bonus diversi dal superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023:
 - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
 - siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
 - risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione degli specifici interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. d) e comma 3, del TUIR e all'art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013;
- per gli Iacp e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri;
- per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Responsabilità solidale del cessionario del credito

Viene poi chiarito il perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in

solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa.

Al riguardo viene chiarito che non ricorre l'elemento soggettivo della colpa grave e, quindi, **è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario** del credito d'imposta laddove questi dimostri congiuntamente:

- di **aver acquisito il credito d'imposta;**
- di **essere in possesso di una specifica documentazione** a sostegno della legittimità dell'agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.

Il mancato possesso della predetta documentazione non comporta, di per sé, la sussistenza di dolo o colpa grave del cessionario, in quanto detti elementi soggettivi non sono desumibili dalla sola mancanza di detta documentazione conservando il cessionario la possibilità di *"fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza"*.

Le nuove ipotesi di remissione in bonis

Vi sono due ipotesi in cui il contribuente può avvalersi della remissione in bonis:

1. **mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico.** La remissione in bonis si perfeziona mediante la presentazione dell'asseverazione, che deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione. Qualora, invece, il contribuente intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, l'asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione;

2. comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito nel caso in cui il contratto di cessione del credito d'imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023. In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.

La circolare detta le istruzioni, inoltre, su modalità e tempistiche per il versamento dell'importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis.

La circolare ribadisce che la possibilità di avvalersi della remissione in bonis è subordinata al fatto che:

- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versato l'importo corrispondente alla misura minima della sanzione (250 euro). Si noti che il contribuente deve versare un importo pari a **250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.** Qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro

per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30 novembre 2023, sempreché, come detto, sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste.

Ripartizione in 10 rate della quota annua del credito non utilizzata

È prevista la **facoltà di ripartire la “quota annuale di credito d’imposta residuo” in 10 rate annuali di pari importo**, per agevolare i cessionari che non hanno – o che prevedono di non avere – la capienza per utilizzare in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre, la quota annuale del credito d’imposta acquistato. La facoltà può essere esercitata:

- in relazione ai crediti d’imposta di cui:
 - all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (superbonus);
 - all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche);
 - all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, c.d. sismabonus);
- a condizione che derivino dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

(MF/ms)

Perdite su crediti deducibili in anni successivi al fallimento

Anche per i periodi d'imposta anteriori al 2015, sembra definitivamente **risolta** la questione dell'individuazione dell'esercizio di deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali o agli istituti assimilati elencati dall'art. 101 comma 5 del TUIR.

È questo il principale effetto dell'ordinanza della Cassazione n. 27352, depositata il 26 settembre.

Per comprendere i termini del problema, si ricorda che, con riferimento ai crediti di **modesta entità** e a quelli verso debitori sottoposti a procedura concorsuale o istituti assimilati, l'art. 101 comma 5-*bis* del TUIR (inserito dall'art. 13 comma 1 lett. d) del DLgs. 147/2015) stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui:

- sussistono gli elementi certi e precisi;
- ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.

Inoltre, viene previsto che la deduzione **non** è più **consentita** quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del citato DLgs. 147/2015, tali criteri di imputazione temporale si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 (**2015**, per i soggetti "solari").

Tenuto conto di tale decorrenza, si discute se, per i periodi d'imposta fino al 2014, la deduzione debba avvenire obbligatoriamente nell'esercizio di apertura della procedura ovvero se tale evento rappresenti solo il termine **iniziale** (c.d. *dies a quo*) per la deducibilità.

Con la pronuncia in commento, la Cassazione attribuisce, di fatto, valenza **interpretativa** ai suddetti criteri.

Pertanto, anche prima del 2015, ove il debitore fosse assoggettato a fallimento o ad altre procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti era ammessa nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che andava dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (o di avvio della procedura) al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si doveva procedere alla cancellazione del credito stesso dal bilancio.

I giudici di legittimità non si limitano a dare continuità alle ordinanze n. 15218/2021 e n. 21958/2022 (che si erano già espresse in senso conforme), ma si discostano espressamente dall'ordinanza n. 775/2019, che aveva sostenuto la tesi **opposta**.

Sembra così definitivamente confermato l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente (per tutte, Cass. nn. 12831/2002 e 22135/2010), secondo cui, anche prima del 2015 la perdita su crediti era considerata deducibile in esercizi successivi a quello dell'apertura della procedura, posto il tenore letterale del richiamato art. 101 comma 5, il quale afferma che "il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale **dalla data** (...)" (e non già alla data) in cui viene emanato il provvedimento (o decreto) che dà il via alla procedura stessa.

In linea con tale orientamento, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/2013 (§ 6) aveva precisato che, una volta aperta la procedura, l'esercizio in cui dedurre la perdita su

crediti deve essere identificato secondo le **ordinarie** regole di competenza.

Così, in ogni esercizio si considera deducibile la quota del credito che, in base allo "stato" della procedura, viene giudicata **irrecuperabile**, con il risultato, tra l'altro, che:

- qualora l'irrecuperabilità del credito si manifesti interamente in un unico periodo d'imposta, la perdita risulta integralmente deducibile in detto periodo;
- qualora, in un esercizio successivo a quello dell'avvenuta deduzione, intervengano nuovi elementi idonei a dimostrare che la perdita è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta, anche l'ulteriore perdita, purché rilevata in bilancio e corredata da idonea documentazione, assume rilievo fiscale.

Appare, pertanto, definitivamente superato il filone minoritario, alimentato, da ultimo, da due pronunce (cfr. Cass. n. 8587/2020 e n. 1282/2020), secondo il quale le perdite su crediti vantati verso debitori soggetti a procedura concorsuale sarebbero deducibili esclusivamente nel periodo d'imposta di **apertura** della procedura.

In pratica, secondo tale orientamento ormai non più attuale, interpretando l'art. 101 comma 5 del TUIR nel senso che la deduzione della perdita sarebbe stata possibile anche in esercizi successivi, sarebbe stata rimessa all'**arbitrio** del contribuente la scelta del periodo più vantaggioso per operare la deduzione.

Sarebbe stato così snaturato il principio di competenza, che resta, invece, criterio inderogabile e oggettivo per la determinazione del reddito d'impresa.

(MF/ms)

Migranti. Camisa: dare risposte a domanda manodopera qualificata

“Gli imprenditori della piccola e media industria sono pronti a offrire opportunità di lavoro e a promuovere l’inclusione sociale attraverso l’occupazione”. È il messaggio che il **presidente Cristian Camisa** ha portato al convegno dal titolo **“Un’immigrazione dignitosa dall’Africa per il lavoro e il futuro dell’Italia”**, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e E4Impact Foundation. L’evento che si è tenuto a Milano, ha riunito istituzioni, aziende e università nella prospettiva di contribuire all’elaborazione di un progetto nazionale di immigrazione concertata con le imprese, che vada a beneficio di Italia e Africa.

“Crediamo – ha detto Camisa – che occorra creare un progetto virtuoso che favorisca l’integrazione lavorativa attraverso percorsi formativi direttamente in loco, con l’assunto che se si vogliono inserire dei migranti nel tessuto economico bisogna prima formarli in loco e poi far seguire un secondo step formativo nel Paese richiedente per verificare competenze e per favorire reale integrazione. Sappiamo come ormai da anni il mondo industriale si stia confrontando con un sempre crescente shortage tra domanda e offerta che ormai si attesta al 48%. Confapi ritiene importante rivedere la gestione dei flussi migratori che va affrontata con un programma a lungo termine. Soluzioni tampone non possono aver effetto per un fenomeno che non è più emergenziale ma epocale. Il lavoro presentato dalla Fondazione E4impact è lungimirante. La condivisione tra tutte le forze politiche, il mondo dell’associazionismo e quello delle imprese deve fare la differenza su un tema così complesso, che va ben al di là di una legislatura. I migranti, se integrati e formati,

rappresenterebbero una grande risorsa per lo stesso mondo imprenditoriale in particolare in una fase storica di continua denatalità che sta portando a un sempre maggiore invecchiamento del nostro Paese con riflessi sulla tenuta economico sociale a lungo termine. Dobbiamo consegnare all'accoglienza una nuova visione che punti a una strategia mirata con l'obiettivo di garantire un futuro migliore al nostro Paese, ai territori e a tutti coloro che decidano di fare dell'Italia la loro seconda patria. Una visione – ha concluso il Presidente di Confapi – che si basa sul concetto di opportunità reciproca in cui le competenze e le esigenze del territorio vengono messe in relazione con quelle dei migranti”.

Confapi rientra nel Cnel: aperta ufficialmente la XI Consiliatura

Alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella il 22 settembre scorso si è aperta ufficialmente l'XI Consiliatura del Cnel, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di cui Confapi torna a far parte con un proprio rappresentante. La dottoressa Annalisa Guidotti è stata nominata tra i 17 Consiglieri rappresentanti del mondo dell'impresa che, assieme al presidente Renato Brunetta, comporranno l'Assemblea del Cnel. Alla cerimonia di insediamento che si è tenuta presso la Plenaria Marco Biagi di Villa Lubin, sono intervenuti tra gli altri il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. Tra le autorità presenti anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e la presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra.

“Sono molto felice che dopo un lavoro di squadra fatto negli ultimi anni Confapi sia finalmente rientrata ufficialmente nel Cnel che è la casa dei corpi intermedi”, afferma il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“Oltre a essere un definitivo riconoscimento della rappresentanza della piccola e media industria privata – sottolinea -, la partecipazione della Confederazione anche nel Cnel permetterà di portare avanti con ancora più forza le istanze e le battaglie delle nostre imprenditrici e dei nostri imprenditori. Sono certo che il Presidente Brunetta e la sua squadra faranno un ottimo lavoro. Confapi come sempre darà il proprio contributo con competenza, serietà e pragmatismo”.